

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Collegamenti ipertestuali in buona parte non funzionanti: niente aumento del 30%

In tema di liquidazione delle *spese* processuali, va escluso il riconoscimento dell'aumento richiesto ex art. 4 co. 1 bis, D.M. 55/2014, qualora, in buona parte, i collegamenti *ipertestuali* siano non funzionanti.

Tribunale di Biella, sentenza del 5.9.2023

...omissis...

All'esito del processo si ritiene che la domanda attorea sia infondata e debba pertanto essere integralmente rigettata per i seguenti motivi.

omissis

Quanto alla eccezione di non cumulabilità di tali azioni, la giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato, con principi pacificamente applicabili anche all'ente previdenziale, che "in forza del disposto dell'art. 28, co. 2, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (oggi trasfuso nell' art. 142 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209), in caso di infortunio dovuto ad incidente stradale, l'ente gestore

dell'assicurazione sociale che ha corrisposto l'indennizzo all'infortunato può, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. 6 giugno 1989, n. 319, agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno per ottenere il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato, nel quale giudizio il responsabile è privo di legittimazione passiva. La citata normativa speciale non ha però abrogato l'ultimo comma dell'art. 1916 c.c., che consente all'ente di assicurazione sociale di valersi dello strumento surrogatorio, previsto da detta norma, nei confronti del terzo responsabile, sicché all'ente medesimo è dato di proporre l'una o l'altra azione in surrogazione, attenendo le stesse a rapporti differenti e diversamente disciplinati. (Cass. 27869/2017; Cass. 14941/2012).

Pur avendo dunque la giurisprudenza di legittimità affermato l'alternatività di tali azioni, in quanto attinenti a rapporti diversi e diversamente disciplinati, non appare fondata l'eccezione volta ad ottenere una dichiarazione di inammissibilità dell'azione attorea per la contestuale proposizione dei due rimedi alternativi nell'ambito del medesimo giudizio.

Infatti, la Corte di Cassazione, anche in altre decisioni, ha affermato piuttosto che “in tema di recupero di prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate al danneggiato a seguito di un sinistro stradale, all'ente gestore dell'assicurazione sociale spetta la scelta di agire in surrogatoria nei confronti del terzo responsabile del danno ai sensi dell'art. 1916 c.c., ovvero di esperire l'azione diretta, ai sensi dell'art. 28 l. 24 dicembre 1969 n. 990, nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile di detto terzo responsabile, giacché i due rimedi, che attribuiscono il diritto di successione nel credito rispetto a due diversi soggetti obbligati, non risultano tra loro incompatibili, ma alternativi” cit. Cass. 14941/2012; Cass. 3356/2010; Cass. 8544/1987).

Fondata risulta invece l'eccezione del convenuto *omissis* di carenza della propria responsabilità, anche rispetto all'azione promossa dall'attrice ai sensi dell'art. 1916 c.c., posto che in linea generale la stessa Suprema Corte ha avuto occasione di precisare che “l'ente gestore dell'assicurazione sociale può agire, ai sensi dell'art. 1916 c.c., nei confronti di terzi responsabili del fatto illecito - per tali intendendo non genericamente i terzi obbligati, ma esclusivamente i soggetti (estranei al rapporto assicurativo) tenuti a rispondere di un evento (concretamente il rischio assicurato) imputabile ad essi od a persone del cui operato debbano rispondere” (Cass. 8544/1987).

Nel caso di specie la carenza di responsabilità del *omissis*

è pacifica in quanto, oltre a non essere mai stata contestata, è stata per giunta esclusa dalla citata decisione n. 243/2010 che ha definito la domanda di risarcimento proposta dalla *omissis*

nei confronti dei responsabili del sinistro e della loro compagnia di assicurazione, sancendo infatti che “i convenuti, costituendosi in giudizio, hanno contestato le richieste attoree mentre non hanno contestato la dinamica del sinistro come descritta nel verbale dei Carabinieri di cui sopra. Le circostanze ivi riportate, dunque, sono da considerarsi pacifiche tra le parti.

In base a ciò deve ritenersi che la responsabilità del sinistro in oggetto debba essere riconosciuta interamente in capo al convenuto *omissis*.

Quanto agli altri convenuti, la domanda attorea non è in ogni caso accoglibile.

Va infatti osservato in primo luogo che l'azione proposta da I.N.P.S. consiste nella rivalsa relativa alle somme corrisposte dall'ente previdenziale a titolo di assegno di invalidità a *omissis*

, corresponsione giustificata dall'accertata sussistenza, da parte dello stesso ente, in capo alla stessa, di una condizione di inabilità lavorativa permanente in occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto, in misura superiore ai due terzi, dovuta ad infermità, ex art. 1 L. 222/1984.

Ai sensi del citato art. 14 della suddetta legge, il diritto dell'ente previdenziale consiste in ogni caso in una surrogazione, sia ove azionato nelle forme dell'art. 1916 c.c. nei confronti dei responsabili, sia ove proposto nelle forme dell'art. 142 del D.Lgs. 209/2005 nei confronti delle loro compagnie di assicurazione.

Orbene la surrogazione, come noto ed eccepito dai convenuti, comporta la successione a titolo particolare nel lato attivo del rapporto, che rimane sempre il medesimo, a differenza di quanto avviene nel caso del regresso di cui all'art. 1299 c.c., che costituisce invece un diritto autonomo (cfr. anche di recente ex multis Cass. 11652/2023; Cass. 26647/2019).

Ne consegue l'opponibilità da parte del debitore al creditore surrogante di tutte le eccezioni proponibili al creditore originario, ivi compresa la prescrizione del diritto maturata in epoca

anteriore all'esercizio della surrogazione e dovuta all'inerzia del danneggiato protrattasi fino alla scadenza del termine prescrizionale (cfr. Cass. 4347/2009; Cass. 11457/2007; Cass. 9469/2004).

Nel caso di specie, documentale è la circostanza che *omissis* abbia agito, entro il termine prescrizionale di due anni di cui all'art. 2947 co. 2 c.c., nei confronti dei terzi responsabili e della loro compagnia assicurativa *omissis* per ottenere il risarcimento del danno derivatole dal sinistro occorso in data 27/1/2003, instaurando il procedimento *omissis*, definito con sentenza *omissis* del 11/3/2010.

Nell'ambito di tale giudizio risulta altresì che la danneggiata, sebbene in fase di precisazione delle conclusioni, abbia proposto domanda di risarcimento per la perdita della propria capacità lavorativa specifica, che il Tribunale ha dichiarato preclusa in quanto tardivamente formulata.

Avverso la suddetta decisione la danneggiata non ha proposto appello ed essa è pertanto divenuta definitiva, con conseguente effetto di giudicato formale (Cass. 13603/2021), che dunque non avrebbe impedito, di per sé, la riproposizione della relativa domanda in altro giudizio, benché tale regola debba essere coordinata, a ben vedere, con quella per cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, per cui, trattandosi di un medesimo fatto illecito, l'attrice avrebbe dovuto, sempreché possibile, formulare tutte le domande risarcitorie dallo stesso conseguenti nella stessa domanda.

Infatti, "il carattere strutturalmente unitario del diritto al risarcimento del danno si riflette, sul piano processuale, nel principio della ordinaria infrazionabilità del procedimento di liquidazione (effetto, a sua volta, dei canoni della concentrazione e della correttezza in giudizio), con la conseguenza che la domanda risarcitoria deve, di regola, contenere tutte le possibili voci di danno da esso originate (e non solo alcune di esse), a meno che non risulti esclusa, "a priori", la sua idoneità a ricomprendere tutte tali, possibili voci attraverso una manifestazione adeguatamente esplicita, intervenuta "ab origine" o nel corso del procedimento (con la precisazione, cioè, che la somma globalmente pretesa, ovvero i singoli importi riferiti a specifiche voci, non esauriscono l'intero danno patito, e con la esplicita riserva di rinviare ad altro procedimento il soddisfacimento delle ulteriori ragioni di credito temporaneamente accantonate), in assenza della quale sarà da ritenersi preclusa la possibilità di una nuova azione, funzionale al risarcimento di altri danni derivanti dal medesimo illecito (pur se in relazione a voci nuove e diverse da quelle esposte nel precedente giudizio), attesa la preclusione derivante dal primo giudicato" (Cass. 7275/1997; cfr. ex multis anche Cass. 10948/1991; Cass. 4488/1981; Cass. 839/1972).

Ne deriva che, ove lo stato di invalidità e parziale inabilità al lavoro accertato in capo alla *omissis* sia effettivamente una conseguenza del sinistro occorso in data 27/1/2003, la domanda di ristoro del danno da perdita della capacità lavorativa, che la stessa ha tardivamente proposto nella causa N.2608/2005 R.G. di questo Tribunale e che è stata pertanto considerata preclusa e non esaminata nel merito, avrebbe potuto essere riproposta, ove il suddetto danno fosse emerso successivamente al maturarsi della preclusione, dalla stessa danneggiata, ma in ogni caso non oltre il termine di prescrizione biennale di cui all'art. 2947 co. 2 c.c. (applicabile anche nei casi in cui si tratti di azione proposta dal terzo trasportato), interrotto dalla danneggiata fino all'instaurazione del suddetto giudizio e nuovamente decorrente, ai sensi dell'art. 2945 co. 2 c.c., dalla data di passaggio in giudicato della sentenza n. 243/2010.

Decisiva risulta pertanto, in ogni caso, l'intervenuta ed eccepita prescrizione del diritto della danneggiata in epoca anteriore alla surrogazione dell'I.N.P.S., che è opponibile anche al creditore surrogante (cfr. Cass. 4347/2009; Cass. 11457/2007; Cass. 9469/2004). *omissis*.

Pertanto, essendo il successivo atto interruttivo avvenuto non prima della data del 12/8/2016, come del resto dedotto dalla stessa parte attrice, detto termine è ampiamente ed irrimediabilmente decorso ben prima della sua interruzione avvenuta con la notificazione di detta diffida.

Pur tenuto conto della natura assorbente di tale considerazione, va osservato infine che l'azione introdotta da I.N.P.S. risulta carente anche in punto di puntuale allegazione e di prova del fatto che le somme dalla stessa liquidate alla *omissis* ai sensi della L. 222/1984 siano relative ad un danno correlato al sinistro occorso in data 27/1/2003, tanto meno in via esclusiva.

Infatti, posto che tale correlazione è stata da subito contestata da tutte le parti convenute e che le perizie e le visite svolte da I.N.P.S. nell'ambito della richiesta di assegno di invalidità non esplicano efficacia di piena prova, fino alla proposizione della querela di falso, in ordine alla dipendenza

dell'infermità dall'incidente stradale di cui si tratta, ma solo “della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato nonché dei fatti che il pubblico ufficiale medesimo attesta aver compiuto o essere avvenuti in sua presenza. Ma tale fede privilegiata non si estende anche ai giudizi valutativi espressi in ordine allo stato di malattia e all'impossibilità temporanea della prestazione lavorativa” (Cass. 6045/2000; Cass. 5000/1999), essa avrebbe dovuto essere oggetto di indagine ed accertamento nel presente giudizio.

In tale contesto, si osserva che, anche visionata la documentazione prodotta sul punto da I.N.P.S., essa stessa non appare univoca sul punto dell'effettiva sussistenza di un nesso causale, ed in quale misura, tra l'invalidità accertata in capo alla *omissis* ed il sinistro occorso ben 13 anni prima, non escludendo infatti la plausibile concorrenza di fattori esterni, quali patologie preesistenti o indipendenti che possano aver inciso in misura decisiva, portando il danno biologico micropermanente dell'8% e temporaneo di tot. 143 giorni, accertato in capo alla stessa nell'ambito del suddetto giudizio civile, ad una condizione di grave infermità e di inabilità parziale al lavoro, qual è quella che si evince dagli accertamenti medici successivi al 2016 di I.N.P.S. Va inoltre evidenziato che, anche esaminando la C.T.U. disposta nell'ambito del suddetto giudizio, in essa si attesta che la CL., in occasione dell'evento occorso in data 27/1/2003 riportò lesioni che, alla data della relazione (fine 2008 - inizio 2009), erano state accertate quali stabilizzate.

1 politrauma con distorsione del rachide cervicale e lombare; frattura composta del primo metamero coccigeo con lieve diastema sacro-iliaco e lieve rotazione anteriore dell'emibacino destro; deficit neurosensoriale post-traumatico all'orecchio destro; scatto articolare dell'ATM destra; protrusione erniaria L5-S1 (pag. 7 C.T.U. 21/1/2009)

Sul punto, va infine sottolineato che l'attrice neppure ha sollecitato una C.T.U. onde accertare detta affermata correlazione, consulenza tecnica che non è stata in ogni caso disposta stante la natura esplorativa che essa avrebbe assunto in ragione delle stesse suesposte allegazioni e produzioni documentali, dall'esame delle quali appare peraltro una certa contraddittorietà, risultando infatti che alcuni degli accertamenti condotti da I.N.P.S. abbiano stabilito che l'infermità non dipende da responsabilità di terzi (cfr. doc. 4.3 parte attrice) e che la *omissis* abbia peraltro svolto attività lavorativa quale operaia tessile ben oltre la data del sinistro, ossia fino all'aprile del 2016, mentre in altri degli esami in atti la correlazione causale con il sinistro viene affermata sussistente senza alcuno specifico approfondimento sulla possibile interferenza di patologie preesistenti o di interventi o terapie non correttamente eseguite da parte dei sanitari intervenuti.

Al rigetto della domanda attorea consegue la condanna dell'attrice al rimborso delle spese processuali nei confronti dei convenuti, che si liquidano, applicati i valori medi previsti dal D.M. 55/2014 applicabili allo scaglione di valore entro cui si colloca l'ammontare della domanda attorea (€ 52.001 - € 260.000), per tutte le fasi, esclusa la fase istruttoria che non si è svolta, senza riconoscimento dell'aumento richiesto ex art. 4 co. 1 bis, poiché in buona parte i collegamenti ipertestuali sono non funzionanti, nella complessiva misura, per ciascuna delle parti convenute, di € 8.433,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed IVA di legge ove dovuta.

PQM

Definitivamente pronunciando *omissis* rigetta integralmente la domanda attorea; condanna la parte attrice a rimborsare a ciascuna delle parti convenute le spese di lite, che si liquidano per ciascuna di esse in complessivi € 8.433,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed IVA di legge ove dovuta.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Marianonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
